



Unione Terre di Fiume

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con D.C.U. n. 22 del 20/11/2020

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Scopo del presente regolamento	3
CAPO II: COMITATO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.....	3
Art. 3 - Comitato Intercomunale di Protezione Civile.....	3
Art. 4 - Compiti del Comitato Intercomunale di Protezione Civile	3
Art. 5 - Convocazione del Comitato Intercomunale di Protezione Civile	3
Art. 6 - Attività del Comitato Intercomunale di Protezione Civile	4
Art. 7 - Attribuzioni competenze	4
Art. 8 - Costituzione dell'Unità di Crisi Intercomunale di Protezione Civile	4
Art. 9 - Costituzione del Servizio di pronta reperibilità	4
CAPO III: CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE	4
Art. 10 - Attività del Centro Operativo Intercomunale.....	4
Art. 11 - Organizzazione della sala operativa intercomunale.....	5
Art. 12 - Volontariato.....	5
Art. 13 - Esercitazioni.....	5
CAPO IV: EVENTI CALAMITOSI	5
Art. 14 - Eventi calamitosi - Elencazione esemplificativa	5
Art. 15 - Eventi calamitosi - Adempimenti	5
Art. 16 - Inventario e custodia dei materiali.....	6
Art. 17 -Piano Intercomunale	6
CAPO V: DISPOSIZIONI FINALI.....	6
Art. 18 - Pubblicità del regolamento	6
Art. 19 - Notificazione del regolamento	6
Art. 20 - Leggi ed atti regolamentari	6
Art. 21 - Entrata in vigore del presente regolamento	6

CAPO I: DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Al fine ottemperare alle indicazioni del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 *“Codice della protezione civile”* e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 8/R. *“Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile”* allo scopo di provvedere a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, l'Unione Terre di Fiume ha organizzato un Sistema di Comando e Controllo così costituito:

- tutti i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione, quali autorità territoriali di Protezione Civile, presiedono:
 - il Comitato Intercomunale di Protezione Civile.
- L'Unione si dota di una struttura operativa costituita da:
 - l'Unità di Crisi Intercomunale
 - dalla sala operativa intercomunale e dalle sale operative dei singoli Comuni facenti parte dell'Unione;
 - i Gruppi comunali di volontariato di protezione civile dei Comuni facenti parte dell'Unione e delle Associazioni eventualmente convenzionate;
 - tutti i servizi e gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

La suddetta struttura affianca e supporta ciascun Sindaco, che rimane autorità territoriale di Protezione Civile nel proprio Comune, ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 - Scopo del presente regolamento

Scopo del presente regolamento è quello di ottimizzare e regolamentare gli interventi di una struttura operativa agile e permanente, in materia di Protezione Civile, in caso di eventi calamitosi, e di avviare attività di prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

CAPO II: COMITATO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 3 - Comitato Intercomunale di Protezione Civile

È istituito il Comitato Intercomunale di Protezione Civile che dura in carica per la durata dell'intero mandato elettorale ed è composto da:

- a) Il Presidente o suo delegato;
- b) I Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione o loro delegati.

Il Presidente è nominato dai Sindaci (o loro delegati) nella prima riunione utile e dura in carica sino alla scadenza naturale del suo mandato elettorale.

Art. 4 - Compiti del Comitato Intercomunale di Protezione Civile

Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile, nel rispetto delle norme vigenti ha i seguenti compiti:

1. garantire lo svolgimento, lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6 (prevenzione), 7 (pianificazione dell'emergenza), 8 (soccorso) e 9 (superamento dell'emergenza e primo recupero) della L.R. 7/2003;
2. formulare proposte ed osservazioni, esprimere pareri, elaborare obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza.

Art. 5 - Convocazione del Comitato Intercomunale di Protezione Civile

Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile è convocato dal Presidente o suo delegato con comunicazione anche telefonica e si riunisce almeno due volte all'anno, oltre che nei casi di emergenza.

Art. 6 - Attività del Comitato Intercomunale di Protezione Civile

Le attività del Comitato Intercomunale di Protezione Civile si articolano come segue:

1. *Prima Fase - Preparazione al rischio:*
 - 1.1. Previsione;
 - 1.2. Prevenzione;
 - 1.3. Preparazione all'emergenza;
 - 1.4. Predisposizione di personale e mezzi per le operazioni di preallarme, allarme ed intervento;
 - 1.5. Coordinamento degli interventi degli Enti Locali, Territoriali ed Istituzionali.
2. *Seconda Fase - Il preallarme o la pre-emergenza:*
 - 2.1 Segnalazione tempestiva di situazioni pericolose;
 - 2.2 Sopralluoghi e ricognizioni;
 - 2.3 Attivazione del Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.)
- 3 *Terza Fase - Allarme o emergenza:*
 - 3.1 Convocazione d'urgenza del Comitato Intercomunale di Protezione Civile (C.I.P.C.);
 - 3.2 Avvisi alla popolazione.
- 4 *Quarta Fase – Intervento:*
 - 4.1 Acquisizione dati e notizie;
 - 4.2 Valutazione del fenomeno;
 - 4.3 Adozione delle misure di soccorso e di assistenza;
 - 4.4 Riduzione dei disagi alla popolazione;
 - 4.5 Ripristino condizioni di minima sussistenza.

Art. 7 - Attribuzioni competenze

Spetta al C.I.P.C. programmare un'adeguata attività di informazione alla popolazione e di formazione e aggiornamento del personale addetto al servizio.

Art. 8 - Costituzione dell'Unità di Crisi Intercomunale di Protezione Civile

È istituita l'Unità di Crisi Intercomunale di Protezione Civile (U.C.I.) che opera per la gestione delle emergenze sul proprio territorio comunale e per la gestione delle emergenze sul territorio dell'Unione composta almeno da:

1. Presidente Comitato Intercomunale;
2. Rappresentanti Comuni dell'Unione (escluso l'Ente cui appartiene il Presidente);
3. Comandante Polizia Locale individuato nell'ambito dell'Unione;
4. Responsabile Tecnico individuato nell'ambito dell'Unione.

Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della L.R. 7/2003, si avvale dell'Unità di Crisi Intercomunale quale supporto tecnico alle decisioni strutturata per funzioni di supporto.

Art. 9 - Costituzione del Servizio di pronta reperibilità

Il Presidente del Comitato Intercomunale di Protezione Civile ed i componenti dell'Unità di Crisi devono garantire il servizio di pronta reperibilità.

CAPO III: CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE**Art. 10 - Attività del Centro Operativo Intercomunale**

Per potere organizzare e gestire correttamente il complesso ed articolato sistema di attivazione, soccorso e gestione emergenza l'Unione, quale struttura operativa, si dota di un Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui dispone e adeguato alle esigenze emerse dagli scenari di rischio precedentemente definiti. All'interno del C.O.I. opera l'unità di crisi

intercomunale strutturata per funzioni di supporto. La sede del C.O.I. è ubicata nella sede del Comune di Sale via Manzoni n.1. I compiti della Struttura operativa attuati tramite il C.O.I. sono:

- a) attuazione, in ambito Intercomunale delle attività di prevenzione dei rischi;
- b) adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito intercomunale;
- c) ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa al fine di garantire una pronta ed efficace risposta operativa al fine di garantire l'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di soccorso e gestione emergenza;
- d) alla predisposizione del piano intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
- e) al verificarsi delle situazioni di emergenza, attivazione e direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
- f) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
- g) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello intercomunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.Lgs. 1/2018 sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Art. 11 - Organizzazione della sala operativa intercomunale

La sala operativa intercomunale, opportunamente attrezzata, è ubicata presso la sede del Comune di Sale via Manzoni n.1.

Art. 12 - Volontariato

In relazione anche al disposto della Legge Regionale 44/2000, Legge Regionale 7/2003 recanti norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile, in aggiunta al personale dipendente dell'Unione e dei Comuni associati, si farà ricorso al volontariato che avrà la funzione di collaborare, di coadiuvare ed integrare il suddetto personale in caso di calamità.

Art. 13 - Esercitazioni

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli articoli precedenti sarà cura del Presidente, o suo delegato, prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura intercomunale nelle esercitazioni e corsi di autoprotezione programmati anche da organi Comunali, Intercomunal, Provinciali e Regionali della Protezione Civile.

CAPO IV: EVENTI CALAMITOSI

Art. 14 - Eventi calamitosi - Elencazione esemplificativa

Anche ai fini dell'organizzazione del servizio e delle esercitazioni di cui al precedente articolo, vengono elencati i rischi più gravi cui può essere esposto il territorio dei Comuni dell'Unione Terre di Fiume:

1. Rischio idrogeologico;
2. Rischio industriale e tecnologico;
3. Incidenti a vie e sistemi di trasporto;
4. Rischio sismico;
5. Il rischio meteorologico.

Art. 15 - Eventi calamitosi - Adempimenti

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio intercomunale, qualora assuma proporzioni tali da non poter essere fronteggiata con l'intervento del personale tecnico dei Comuni associati e quindi, intravedendosi situazioni di pericolo per la popolazione, i beni e l'ambiente, il Presidente, o suo delegato,

provvederà con tutti i mezzi a disposizione ai primi interventi, avvisando la popolazione e azionando appropriato sistema d'allarme, mediante le seguenti operazioni:

- a) dispone l'immediata convocazione dell'Unità di Crisi Intercomunale così come previsto dall'Art.8;
- b) informa l'A.S.L. e l'A.R.P.A. per gli eventuali interventi di loro competenza;
- c) dispone l'attivazione della sala operativa di cui al precedente Art. 11;
- d) nel caso in cui la calamità non possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione dell'Unione Terre di Fiume, chiederà l'intervento di altre forze e strutture alla Prefettura.

Art. 16 - Inventario e custodia dei materiali

Tutti i materiali e i mezzi in dotazione alla struttura permanente di Protezione Civile possono essere utilizzati dai gruppi di volontari della protezione civile facenti parte dell'unione, per le attività di loro competenza, con assunzione in consegna da parte del responsabile del gruppo.

I materiali ed i mezzi verranno custoditi in appositi locali di deposito presso i rispettivi magazzini comunali o altra struttura dedicata.

Art. 17 -Piano Intercomunale

Il Piano Intercomunale di Protezione Civile elenca le risorse umane e i materiali per l'adempimento dei primi soccorsi. Tale piano sarà annesso al presente regolamento e di esso dovrà prendere cognizione il Comitato Intercomunale di cui al precedente Art. 3.

L'aggiornamento degli allegati al Piano succitato, da effettuarsi a cura dei Servizi Tecnici intercomunali ogni 12 mesi dalla data di approvazione dello stesso, non comportando modifica sostanziale al Piano, non sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Terre di Fiume.

CAPO V: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione Terre di Fiume e una copia tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nella sala operativa di cui al precedente art. 11.

I contenuti principali e promozionali del presente regolamento saranno resi noti alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 19 - Notificazione del regolamento

Copia del presente regolamento sarà trasmesso al Presidente della Giunta Regionale, al Prefetto della Provincia di Alessandria ed al Presidente della Provincia di Alessandria.

Art. 20 - Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme contenute nel D.Lgs. 1/2018, nella Legge Regionale 44/2000 e nella Legge Regionale 7/2003.

Art. 21 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio dell'Unione di Terre di Fiume.